



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Approvazione dello schema del IV contratto dell'anno 2025 per l'affidamento alla società INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A. dei servizi professionali ed attività per l'attuazione dei progetti e gestione del sistema informativo della Regione - Servizi di Security Operation Center.
Impegno della relativa spesa. **CIG: B793F7A7C1.**

Euro 122.979,77.- cap. U01081.0030 (importo complessivo)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota protocollo RATAA/0021061/08/07/2025-I l'Ufficio informatica e digitalizzazione della Regione ha richiesto l'avvio della procedura per la stipula del IV contratto dell'anno 2025, relativo ai servizi forniti da Informatica Alto Adige S.p.A., trasmettendo:

- lo schema del IV contratto relativo all'affidamento dei servizi professionali e delle attività per l'attuazione dei progetti e la gestione del sistema informativo della Regione, con particolare riferimento ai servizi offerti dal Security Operation Center di Informatica Alto Adige S.p.A., da erogarsi nel periodo 10.07.2025 – 31.12.2026;
- la relazione di valutazione di congruità della spesa;

- l'Amministrazione regionale, ai sensi del D.lgs. n. 138/2024 e della legge n. 90/2024, è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative specifiche per garantire un elevato livello di sicurezza informatica;

- la Società Informatica Alto Adige S.p.A., in qualità di società "in house", gestisce per conto della Regione i servizi relativi alla sicurezza informatica tramite il proprio Security Operation Center (SOC) e il CSIRT-AA;

Visto lo schema contrattuale, parte integrante del presente provvedimento, il cui importo complessivo è pari a euro 122.979,77 IVA inclusa;

Considerato che:

- l'affidamento rientra nella tipologia "in house" ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023;
- la spesa è stata valutata congrua, come risulta dall'allegato alla citata nota protocollo RATAA/0021061/08/07/2025-I, dal competente Ufficio informatica e digitalizzazione, anche sulla base delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 602 del 16.07.2024;
- lo schema contrattuale è conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali, prevedendo la designazione della Società quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Visti:

- la L.P. Trento 23/1990 e la L.R. 3/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 5 febbraio 2025;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", e in particolare:
- l'art. 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi;
- l'art. 7 comma 2 che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, mediante un *provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della*

congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

- l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce "affidamento in house", l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'art. 2, comma 1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 24/2014/UE;

- l'art. 23, comma 5 laddove prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici... e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7, comma 2;

- la **faq B.10** dell'ANAC, laddove ha precisato che gli affidamenti in house sono soggetti agli **obblighi di comunicazione** di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull'esecuzione previsti dall'articolo 23, comma 5 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui *"Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2"*;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 29 giugno 2022 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Patto parasociale per la "governance" di Informatica Alto Adige S.p.A.;

Considerato che l'articolo 23, comma 5, del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) menziona gli obblighi informativi riguardanti anche gli affidamenti diretti a società in house e che ciò implica che anche per gli affidamenti in house esistono degli obblighi di comunicazione verso ANAC, ai fini della trasparenza il CIG è **CIG: B793F7A7C1**.

Ritenuto necessario, per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, disporre dei suddetti servizi per il periodo indicato, addivenendo alla sottoscrizione del suddetto contratto.

Considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Visto che è stato acquisito il DURC dell'operatore economico e che lo stesso risulta regolare.

Vista e richiamata la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Dato atto che:

- gli affidamenti alle società in house rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 2, comma 1, lett. m), all. I.1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, e che tali interventi non vengono inseriti nella programmazione dell'ente (si veda il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 febbraio 2024, codice identificativo n. 2366);

- trattandosi di un affidamento in house, non deve essere nominato un direttore dell'esecuzione e che il RUP è individuato ai soli fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dell'affidamento (si veda il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2024, codice identificativo n. 2871);

- il contratto sarà sottoscritto, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento 23/1990;

- il pagamento sarà effettuato a fronte di regolari fatture.

Considerato altresì il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..."*.

Richiamato il principio della competenza potenziata del D.Lgs. n. 118/2011, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, si ritiene di dover impegnare la ritenuta

dello 0,5% nell'esercizio in cui sarà emessa la fattura di liquidazione finale; pertanto, le ritenute effettuate saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

Visti altresì:

- la Deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027.";
- la Deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione", modificata dalla L.R. 23 novembre 2015, n. 25;
- la Legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e alle Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";
- il decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022 "Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3".
- la deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 24 giugno 2025 avente ad oggetto "Richiesta di comando alla Provincia Autonoma di Trento e conferimento temporaneo dell'incarico di Dirigente la Ripartizione IV – Risorse strumentali;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01081.0030 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 e che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.

Tutto ciò premesso

d e c r e t a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema contrattuale – parte integrante del presente provvedimento - per l'affidamento dei servizi relativi alla sicurezza offerti dal Security Operation Center di Informatica Alto Adige S.p.A., da erogarsi nel periodo 10.07.2025 – 31.12.2026;
2. di affidare alla società Informatica Alto Adige S.p.A., con sede in Bolzano, Via Siemens 29, codice fiscale e partita IVA n. 01468500218, i servizi di cui al punto 1;
3. di approvare e impegnare la spesa complessiva di Euro 122.762,50 IVA inclusa – in favore della società Informatica Alto Adige S.p.A., nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 paragrafo 5.1 del decreto legislativo 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come segue:

Importo €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
40.123,14	01	08	1	03	2025	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
82.856,63	01	08	1	03	2026	U01081.0030	U.1.03.02.19.001
Totale 122.979,77							

4. di individuare quale RUP, nei limiti indicati in premessa, il sottoscritto Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali della Regione;
5. che ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, per gli obblighi informativi riguardanti anche gli affidamenti diretti a società in house e ai fini della trasparenza, il CIG è: **B793F7A7C1**;
6. di sottoscrivere il contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento 23/1990 ;
7. di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti a presentazione di regolari fatture.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del d.lgs. 2.7.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LR

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO APPALTI,
CONTRATTI ED ECONOMATO
- dott. Michele Tessari -

ILA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV
RISORSE STRUMENTALI
Risorse strumentali
- dott. Guido Baldessarelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)

*Assolto ai sensi del d.l.g.s 36/23 - Allegato
1.4 - Imposta di bollo relativa alla
stipulazione del contratto.*

**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A.**

**AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE**

**QUARTO CONTRATTO DELL'ANNO 2025
RELATIVO AI SERVIZI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' PER
L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI E GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DELLA REGIONE**

**SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA OFFERTI DAL
SECURITY OPERATION CENTER**

Tra le parti:

(1) REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL, con sede in Trento, Via Gazzoletti n. 2, codice fiscale n. 80003690221, rappresentata da:

dott. Guido Baldessarelli, nato a XXXXX il XXXX, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione IV- Risorse strumentali in forza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 8 aprile 2015;

(2) Società INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A., con sede in Bolzano, Via Siemens 29, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01468500218, rappresentata da:

- XXXXXX, nato a XXXXXX, nella sua qualità di Presidente di INFORMATICA ALTO ADIGE S.p.A. con sede in Bolzano - Via Siemens n. 29, capitale sociale Euro 8.000.000.-, codice fiscale 01468500218, iscritta al Registro Ditte al n. 01468500218, di seguito anche indicata come "Informatica Alto Adige" e domiciliato per la carica presso la sede della Società in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione con delibera del 13.06.2013;

PREMESSO CHE

- a) ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente contratto, il significato riportato a fianco:
- *Regione, Amministrazione regionale*: la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - *Società*: la Società Informatica Alto Adige S.p.A (acronimo SIAG);
- b) l'Amministrazione regionale è soggetta alla legge 28 giugno 2024, n. 90 recante Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108) e conseguentemente è tenuta

- ad applicare specifiche misure tecniche ed amministrative in ambito cybersecurity;
- c) l'Amministrazione regionale, nell'ambito del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n.138, "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155)" è stata altresì classificata "soggetto importante" e, pertanto, soggetta ad una serie di adempimenti tecnici ed amministrativi in ambito cyber security;
 - d) con legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3 la Regione è stata autorizzata ad acquistare e sottoscrivere azioni della Società Informatica Alto Adige S.p.A. in quanto è una delle Società che svolgono attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. L'adesione alle due Società è stata perfezionata con deliberazione della Giunta n. 324 del 27 novembre 2007 e n. 293 dell'11 novembre 2008;
 - e) la Società al fine di garantire l'erogazione di servizi in ambito IT Security, in conformità a quanto stabilito nella riunione di IT Governance del 14 dicembre 2016, ha istituito un Security Operation Center (acronimo SOC);
 - f) la Società, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano, ha instaurato presso la propria sede, lo CSIRT-AA, ovvero il Computer Security Incident Response Team territoriale dell'Alto Adige di cui, anche la stessa Amministrazione regionale è parte, così come sancito all'interno della delibera provinciale 151 del 11/03/2025;
 - g) permane la necessità di implementare misure adeguate di natura tecnologica, organizzativa e procedurale per contrastare le minacce informatiche in riferimento alle Misure Minime di Sicurezza ICT, il cui

obbligo di implementazione è previsto dalla CIRCOLARE AGID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 e richiamato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 2024-26;

- h) al presente contratto si applicano le medesime tariffe professionali indicate nel contratto di servizio in essere tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Società, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 602 di data 16 luglio 2024;
- i) il presente contratto si qualifica quale affidamento di servizi “in house”, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023, da parte della Regione in favore della Società, per il quale è stata eseguita con esito positivo la verifica di congruità della spesa.

visto

- j) la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 808 del 7 luglio 2015, “Attivazione della Governance IT dell'Amministrazione pubblica”;
- k) la deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 7 dicembre 2022 con cui risulta approvato il nuovo regolamento concernente la “Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni” ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;
- l) la deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 5 febbraio 2025 recante nuove modalità procedurali per l'approvazione degli atti esecutivi per l'affidamento alla Società di servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale;
- m) gli obiettivi stabiliti nel capitolo 7 del già citato Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 2024-26;

n) il decreto n. xxx di data xxx del Dirigente Ripartizione IV- Risorse strumentali, con il quale sono stati approvati il presente contratto per l'affidamento alla Società Informatica Alto Adige S.p.A. dei servizi relativi alla sicurezza informatica e la relativa spesa;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è l'erogazione di servizi e di prestazioni da parte della Società relativamente al tema della sicurezza informatica del Sistema informativo della Regione (IT Security).

Articolo 3

Descrizione dei servizi e delle prestazioni

1. I servizi e le prestazioni di cui all'Art. 1 del presente contratto riguardano nello specifico i **servizi relativi alla sicurezza offerti dal CSIRT-AA e dal Security Operation Center della Società, come di seguito indicati:**
 - 1.1 Supporto strategico (attività a rendicontazione).** Al Security Manager figura professionale dedicata e individuata nell'ing. Francesco Terracciano - già nominato "Referente ACN (Agenzia di

Cybersicurezza Nazionale)” e “Punto di contatto” rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale n. 225 del 27 novembre 2024 e n. 21 del 5 febbraio 2025 - sono richieste le seguenti attività, con il supporto del CSIRT-AA e con la produzione di specifica reportistica in favore della Regione, con la cadenza indicata per ciascuna delle seguenti voci:

- a) analisi dei trend di mercato su tecnologie Security Oriented e Security Best Practices (report cadenza semestrale);
- b) supporto al processo di Gap Analysis della Regione, basato su Misure Minime di Sicurezza, framework nazionale di cybersecurity (FNCS), e best practices (AGID, CIS), con l'inclusione degli obiettivi di Sicurezza specificati all'interno del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (report cadenza trimestrale);
- c) proposte contenutistiche del Piano strategico regionale per la sicurezza Informatica, ivi incluse le linee guida per un utilizzo sicuro dei sistemi informatici (entro 28 febbraio 2026);
- d) supporto all'applicazione di misure minime di sicurezza, sia tecniche sia organizzative, definite dalla legge 90/2024 e dal decreto legislativo 138/2024 (in tempo utile rispetto alle scadenze normative);
- e) supporto alla definizione di KPI e metriche basate sul modello ISO27000 (report con cadenza almeno semestrale);
- f) delega a partecipazioni istituzionali, tavoli di lavoro, fiere, convegni nell'ambito dell'ICT Security e Pubblica amministrazione. Tali deleghe dovranno essere pianificate con almeno 15 gg di calendario di preavviso da parte della Società nei

confronti della Regione, con eventuali oneri di missione a carico di quest'ultima, su rendicontazione documentale;

- g) comunicazioni all'occorrenza rispetto all'avanzamento di iniziative progettuali avviate dal CSIRT-AA e rispetto ad eventuali criticità dell'ambito di interesse del presente contratto.

1.2 Monitoraggio in tempo reale degli eventi di sicurezza e notifica incidenti (**attività a corpo**). L'erogazione di tale servizio da parte del SOC prevede due componenti:

- a) manutenzione e licenze per tecnologia SIEM all'interno del Data Center di Informatica Alto Adige, con licenze per la gestione di un massimo di 1000 eventi per secondo;
- b) servizio dedicato, h24 gg7/7, svolto da security analyst certificati, per il monitoraggio, l'analisi, la correlazione e la notifica di eventi di sicurezza;

1.3 Incident Management per fornire supporto costante nella gestione degli incidenti di sicurezza, garantendo una risposta tempestiva ed efficace agli attacchi informatici (**attività a corpo**). Il servizio verterà su:

- a) risposta e coordinamento degli incidenti h24 gg7/7;
- b) coordinamento con team di sicurezza interni ed esterni;
- c) integrazione con piattaforme di sicurezza;
- d) definizione ed attuazione di IRP (Incident Response Plan) specifici per minaccia (comprende almeno un Incident Coordinator SIAG in reperibilità) con almeno n. 2 esercitazioni "Table top".

1.4 Attack Surface Monitoring per consentire di monitorare e analizzare continuamente l'esposizione delle risorse digitali esterne della Regione (**attività a corpo**). Questo include asset visibili pubblicamente, configurazioni errate e vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli attaccanti. Il servizio è assicurato h24 gg7/7, prevede notificazioni formali e tempestive da parte della Società in favore della Regione e verterà su:

- a) identificazione automatica degli asset esposti;
- b) rilevamento delle vulnerabilità in tempo reale;
- c) analisi delle superfici di attacco esterne.

1.5 Supporto tecnico specialistico senior per assesment ed eventuale implementazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, presenti all'interno del framework nazionale di cybersecurity (FNCS 2.1) così come definita da ACN nell'ambito del decreto legislativo 138/2024 (NIS2) (**attività a rendicontazione**). In concreto la pertinente attività specifica è rimessa, di volta in volta, alle comunicazioni da parte della Regione in favore della Società.

2. Gli oneri in capo alla Regione per le attività svolte dal Security Manager comuni e trasversali in favore di tutti gli Enti che partecipano al CSIRT-AA, secondo i criteri di riparto che saranno concordati nel ridetto Centro, sono corrisposti alla Società con il presente contratto.

Articolo 4

Durata del contratto, timing e pec istituzionale

1. Il presente contratto decorre dal 10 luglio 2025 al 31 dicembre 2026, come indicato nella tabella sinottica segue:

Nr.	Servizio	Esecuzione temporale attività
1.1	Servizio professionale di Security Manager	Massimale gg n. 37,5 giornate a consumo
1.2	Monitoraggio eventi di Sicurezza	Servizio continuativo 24 ore giornaliere, 7 giorni su 7
1.3	Incident Management H24	Servizio continuativo 24 ore giornaliere, 7 giorni su 7
1.4	Attack Surface Monitoring	Servizio continuativo 24 ore giornaliere, 7 giorni su 7.
1.5	Supporto specialistico Senior	Massimale gg n. 45 giornate a consumo

2. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni di servizio, trasmissioni documentali ed autorizzazioni vanno eseguite ai seguenti indirizzi pec:

Per la Regione: info@pec.regione.taa.it

Per la Società: siag@legalmail.it

Articolo 5

Corrispettivi

1. Le attività del presente atto comportano una spesa complessivo di euro **100.803,08 al netto I.V.A 22%**.

<u>ID</u>	<u>Descrizione costo</u>	<u>Tipo¹</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Unità previste gg</u>	<u>Prezzo unitario</u>	<u>Costo (al netto IVA)</u>	<u>Costo (con IVA)</u>	<u>Modalità di pagamento</u>
1.1	Servizio professionale di Security Manager	I	Giorni	37,5	600,00	22.500,00	27.450,00	Rendicontazione semestrale
1.2	Monitoraggio eventi di Sicurezza	E/I	Attività	540	25.000,00	36.986,30	45.123,29	Canone posticipato semestrale
1.3	Incident Management	E/I	Attività	540	10.000,00	14.794,52	18.049,32	Canone posticipato semestrale
1.4	Attack Surface Monitoring	I	Attività	540	5.000,00	7.397,26	9.024,66	Canone posticipato semestrale
1.5	Supporto tecnico specialistico Senior	I	Giorni	45	425,00	19.125,00	23.332,50	Rendicontazione semestrale
					totale	100.803,08	122.979,77	

2 Le parti si danno reciprocamente atto che al presente contratto sono applicate le tariffe professionali giornaliere per profilo professionale, comprensive dei costi diretti del personale e dei costi indiretti ad essi associati, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 602 di data 16 luglio 2024 a cui si rinvia.

Articolo 6

Fatturazione e modalità di pagamento

1 Per i servizi e le attività del presente contratto corrisposti a corpo è previsto un canone semestrale posticipato. La Società provvederà ad inviare entro 15 giorni successivi ad ogni semestre un rapporto analitico degli effettivi servizi prestati nel semestre di riferimento. Il rapporto dovrà essere formalmente approvato dalla Regione entro 15 giorni da ricevimento. Intervenuta

¹I per costi interni e E per costi esterni.

l'approvazione, la Società è autorizzata ad emettere la relativa fattura, che verrà liquidata dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento.

- 2 Per i servizi professionali di Security Manager e per il supporto tecnico specialistico Senior a richiesta è prevista la fatturazione con cadenza semestrale. La Società provvederà ad inviare entro 15 giorni successivi a semestre di riferimento un rapporto analitico con le indicazioni delle risorse professionali coinvolte nei diversi profili tariffari e delle giornate di lavoro effettivamente eseguite. Il rapporto dovrà essere formalmente approvato dalla Regione entro 15 giorni da ricevimento. Intervenuta l'approvazione, la Società è autorizzata ad emettere la relativa fattura, che verrà liquidata dalla Regione entro 30 giorni dal ricevimento.
- 3 Ai fini della preventiva approvazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 la Regione potrà richiedere informazioni e documentazione comprovante, che la Società sarà tenuta a fornire.

Articolo 7

Responsabile esterno del trattamento dati - Disposizioni

- 1 In base a quanto previsto art. 28 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la Regione, per i servizi e le attività previsti dal presente contratto, conferisce l'incarico di Responsabile del trattamento alla Società che si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente Contratto "Disposizioni in merito al Responsabile del trattamento dati".

Articolo 8

Penali

- 1 Per ogni giornata di interruzione/mancata erogazione del servizio e delle attività di cui al precedente articolo 3, comma 1 è applicata la penale pari a 500 euro. La giornata si intende di 24 ore e per interruzione di durata inferiore la penale viene proporzionata.
- 2 Per ogni giornata di ritardo nella consegna della reportistica di cui al precedente articolo 3, comma 1 è applicata la penale pari a 50 euro.
- 3 L'inadempimento è contestato dalla Regione alla Società entro 60 giorni dall'accertamento dell'evento, con invito a controdedurre entro i 15 giorni successivi per consentire alla Regione di appurare eventuali giustificazioni per oggettive impossibilità sopravvenute non imputabili alla Regione, come esemplificate al successivo comma 5.
- 4 Le penali, a norma dell'art. 126 del Codice dei Contratti pubblici, non potranno in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, e saranno recuperate dalla Regione nella prima occasione utile, nell'ordinario processo di fatturazione.
- 5 La società è esonerata dal rispetto dei livelli di servizio nei seguenti casi:
 - a) interruzioni di servizio richieste dalla Regione;
 - b) interruzioni di servizio dovute a causa di forza maggiore quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - 1) ritardi indotti da operazioni dell'utente;
 - 2) disastro;
 - 3) sciopero.

Articolo 9

Articolazione del contratto

Il presente contratto si compone di 9 (nove) articoli e di 1 (uno) allegato, che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante.

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO ALTO ADIGE/
SÜDTIROL

Società “INFORMATICA ALTO
ADIGE S.p.A.”

Dirigente della Ripartizione IV- Risorse
strumentali

Presidente

Dott. Guido Baldessarelli

Dr. XXXXX

“Disposizioni in merito al Responsabile del trattamento dati”

Designazione

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Il presente allegato è costituito da 5 (cinque) facciate esclusa la presente

Per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con sede a Trento – Via Gazzoletti n. 2, codice fiscale e partita IVA 80003690221, Titolare del trattamento, conferisce l'incarico di Responsabile del trattamento a Informatica Alto Adige S.p.A. (SIAG), con sede a Bolzano – via Siemens n. 29, codice fiscale e partita IVA n. 01468500218, la quale, nell'espletamento dei servizi previsti dal presente atto esecutivo si atterrà alle seguenti disposizioni:

- 1) La nomina a Responsabile è conferita in riferimento al trattamento di dati effettuato da Informatica Alto Adige S.p.A. nell'ambito del contratto in essere con la Regione Trentino-Alto Adige. Pertanto, Informatica Alto Adige S.p.A. può effettuare il trattamento dei dati di cui la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige è Titolare o Responsabile, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente accordo.
- 2) Il trattamento dei dati effettuati dal Responsabile per conto del Titolare sarà eseguito esclusivamente per le finalità di cui al contratto o successivamente concordate per iscritto tra le Parti. I dati saranno trattati, all'interno di Informatica Alto Adige soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di Informatica Alto Adige autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, circa un trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. Il personale dipendente o i collaboratori/le collaboratrici che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.
- 3) Informatica Alto Adige si impegna a rispettare i provvedimenti, linee guida e prescrizioni ulteriori emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

- 4) La Regione Autonoma Trentino – Alto Adige prende atto e autorizza, che Informatica Alto Adige, nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, si avvalga, per l'esecuzione dei servizi, di ulteriori fornitori/responsabili esterni (sub fornitori) di servizi a patto che presentino garanzie, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR e la tutela dei diritti dell'interessato. Informatica Alto Adige si impegna, su richiesta, a mettere a disposizione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige l'elenco aggiornato dei propri sub fornitori informandola di tutte le modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali sub fornitori, in modo che essa possa eventualmente opporsi a tali modifiche.
- 5) Informatica Alto Adige si impegna ad imporre ai sub fornitori, ulteriori responsabili (ovvero sub responsabili) con contratto o atto giuridico analogo, le stesse obbligazioni in materia di protezione dei dati gravanti su Informatica Alto Adige in base al presente accordo.
- 6) Qualora il sub fornitore/sub responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Informatica Alto Adige risponde verso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige dell'inadempimento di quest'ultimo.
- 7) In caso in cui la fornitura preveda un trasferimento di dati verso paesi extra UE (per esempio su server localizzati in India, ecc...), Informatica Alto Adige deve verificare la sussistenza delle condizioni previste agli articoli 45 e 46 del GDPR, darne evidenza al Titolare che valuta se autorizzare il trasferimento di dati.
- 8) Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, Informatica Alto Adige è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di

legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, deve:

- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (ad esempio: la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le persone, secondo quanto disposto dall'articolo 28 con rinvio all'articolo 32 del GDPR 2016/679;
- provvedere a nominare un/una responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- tenere in forma scritta un registro delle categorie di attività svolte per conto della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, anche in formato elettronico;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 28, par. 3 lett. h) del GDPR 2016/679 da parte della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- assistere la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige nell'adozione delle misure atte ad eliminare/ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte di Regione Autonoma Trentino – Alto Adige l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment - DPIA);
- informare la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige di qualsiasi violazione dei dati (data breach) sia venuta a conoscenza;

- interagire e collaborare con la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell’Autorità;
 - assistere la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - a. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - b. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - c. alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,
 - d. alla consultazione preventiva,
 - cancellare, ovvero riconsegnare i dati personali alla Regione, secondo le indicazioni di volta in volta impartite, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;
 - cancellare, ovvero riconsegnare i dati personali alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, secondo le indicazioni impartite dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non venga comunicato che è previsto per legge un termine di conservazione dei dati.
- 9) In caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Informatica Alto Adige è considerata come titolare e risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 82 del GDPR 2016/679, se non prova che l’evento dannoso non le è in alcun modo imputabile.
- 10) Informatica Alto Adige si obbliga al risarcimento del danno verso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e verso terzi, di cui essa si sia resa responsabile, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività affidate.
- 11) Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell’interessato, se la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e SIAG sono coinvolti nel

medesimo trattamento e sono responsabili del danno causato, essi rispondono solidalmente per l'intero ammontare del danno, fatto salvo il diritto di regresso.

- 12) Resta inteso che le obbligazioni a carico di Informatica Alto Adige decadranno in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale (rappresentato dal presente contratto), con effetto dalla data di tale cessazione.

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO ALTO
ADIGE/SÜDTIROL

Dirigente della Ripartizione IV –

Risorse strumentali

Dott. Guido Baldessarelli

Società “INFORMATICA ALTO
ADIGE S.p.A.”

Presidente